
AFC TORINO SPA

Polizza N. 052715891

Gerenza di MILANO

Piazzale Lodi 3 - 20137 Milano
Telefono +39 02 72162698
Fax +39 02-72162141

Polizza N. 052715891

Contraente AFC TORINO SPA

Indirizzo: CSO PESCHIERA 193

C.A.P.: 10141 Città: TORINO

Provincia: TO

Codice fiscale o Partita IVA: 07019070015

Attività:

Clausole e Condizioni particolari di polizza

Per la presente polizza valgono le seguenti clausole e condizioni particolari il cui testo completo è contenuto esplicitamente in questo documento:

Coassicurazione: NO

Convenzione/Accordo:

Durata

Inizio dalle ore 24 del: 31/03/2016

Termine alle ore 24 del: 31/03/2018

Durata del contratto: anni 02 giorni 000

Prima quietanza: 31/03/2017

Premio

	Imponibile	Imposte	TOTALE
Alla firma	40.000,00	8.900,00	48.900,00
Il premio totale corrisponde a Lire:			94.683.603 (*)
	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rate successive	40.000,00	8.900,00	48.900,00

(*) 1 EURO = 1936,27

Il pagamento del premio e' annuale, senza addizionale.

Tutti gli importi sono espressi in Euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

052715891

Valori assicurati

Ramo 014 - R.C. Diversi

Categoria 167 - INDUSTRIA - AZIENDE INDUSTRIALI VARIE

Massimale per sinistro:	Euro	5.000.000,00
Sottolimito per persona:	Euro	5.000.000,00
Sottolimito per cose e animali:	Euro	5.000.000,00

052715891

Descrizione del rischio e conteggio del premio

Condizioni di polizza: vedasi testo allegato.

CIG: n. 66052221A1

Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ¹. La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi ²

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti ³ sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Per emettere la polizza richiesta e per la sua gestione, nonché per l'erogazione dei servizi ad essa strumentali (es.: finanziamenti) potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai Sic-Sistemi di informazioni creditizie, archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all'alimentazione di tali archivi. Queste informazioni saranno consultate per verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, saranno conservate presso di noi e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz.

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ⁴ strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ⁵.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso

Data: _____

¹ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

² La finalità assicurativa richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

³ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.

⁴ Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

⁵ Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo modello _____, composto dalla Nota informativa comprensiva del Glossario e dalle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente

Data: _____

052715891

**Dichiarazioni del
Contraente**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni riportate nel presente contratto costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni stesse.

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto pervenuto in suo possesso; condizioni e modalità contrattuali che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

Il Contraente dichiara inoltre che il documento, composto da 9 pagine, non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.


Allianz S.p.A.
GERENZA DI MILANO

Il Contraente

Il documento è stato redatto dall'Agenzia: 0070462 GERENZA DI MILANO

Il 31/03/2016 in MILANO

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore

✓ del

25/5/2016

L'Agente / Esattore


AON S.p.A.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Allianz S.p.A.
Allianz S.p.A. - Sede legale L.go Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. soc. euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic.n.018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COPERTURA ASSICURATIVA

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

POLIZZA N. 52.715.891

La presente polizza è stipulata tra

AFC TORINO S.P.A.
Corso Peschiera, 193 – Torino
P.I./Codice fiscale: 07019070015

e

la Società

ALLIANZ SPA

Durata del contratto:

dalle ore 24.00 del 31 marzo 2016
alle ore 24.00 del 31 marzo 2018

con scadenza dei periodi di Assicurazione successivi al primo fissati
alle ore 24.00 di ogni 31 marzo

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO

L'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione.

ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione.

BROKER/INTERMEDIARIO

L'impresa di brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione indicato nel frontespizio di polizza.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI CORPORALI

Il pregiudizio economicoconseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.

DANNI MATERIALI

Il pregiudizio economicoconseguente la distruzione o il danneggiamento di cose.

DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti pubblici o Aziende pubbliche, anche qualora l'attività svolta sia diversa;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a " dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE PER SINISTRO

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL)

Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SCOPERTO

La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

SOCIETÀ/ASSICURATORI

L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

- ✓ esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
 - ✓ attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente,
- ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. e Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che s'impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 02 PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale dell'impresa assicuratrice che concede la copertura assicurativa. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 03 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31 marzo 2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31 marzo 2018; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

È comunque nella facoltà delle parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant'altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.

Art. 04 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la Società da atto che:

- ✓ l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- ✓ il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del d.lgs. 163/2006s.m.i., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 05 MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme (massime):

Responsabilità civile verso terzi	€ 5.000.000,00	per sinistro con:
	€ 5.000.000,00	limite per persona lesa
	€ 5.000.000,00	limite per danni a cose
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro	€ 5.000.000,00	per ogni sinistro con:
	€ 2.500.000,00	limite per persona lesa

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. , l'esposizione massima della Società non potrà superare l'esposizione massima di €5.000.000,00

Art. 06 VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.

A parziale deroga dell'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 07 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 08 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata all'articolo ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO E PREMIO MINIMO ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, le retribuzioni lorde totali.

Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti

- ✓ la comunicazione dei dati
ovvero
- ✓ il pagamento della differenza attiva dovuta

la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Art. 09 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO E PREMIO MINIMO

Fatto salvo quanto previsto all'articolo VARIAZIONI DI RISCHIO, il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, al valore delle retribuzioni erogate, come di seguito specificato:

Retribuzioni preventivate	Tasso imponibile	Premio Annuo imponibile
€ 4.000.000,00	10,00%	€ 40.000,00
	Imposte	€ 8.900,00
Premio annuo lordo comunque acquisito dalla Società		€ 48.900,00

Art. 10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia R.C.O. l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermi restando i termini della denuncia del sinistro previsti nel presente articolo, del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede civile e penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dall'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce e assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe o ammende.

Art. 12 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), in firma digitale, da inviarsi con preavviso di 120 giorni.

In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche il Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 13 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 28/2010s.m.i.

Art. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 16 CLAUSOLA BROKER

Alla Società AON S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del d.lgs. 209/2005 s.m.i.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore s'intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. La provvigione riconosciuta è rappresentata dall'aliquota del 8% da applicarsi sul premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art. 16bis GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's of London, si prende e si da atto di quanto segue.

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker incaricato dall'Ente Aon S.p.A. che si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's

Pertanto:

a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente;

a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd'sdi ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.

Pertanto:

b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure,

b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.

Art. 17 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 del Codice Civile. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.

Art. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO

La Società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

Art. 19 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni successivi a ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui al precedente articolo, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società s'impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.

Art. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 CODICE CIVILE)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La spettabile che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti al presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale tratterà con la sola Delegataria; è fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

Art. 20 bis ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.

Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore è specificata nel contratto.

Nell'eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd's of London si precisa quanto segue.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

L'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana Lloyd's. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

Art. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura e/o all'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art.23 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.24 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art.24 bis ESCLUSIONE SANZIONI PAESI OFAC**LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI**

L'Assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino, direttamente o indirettamente da una richiesta di risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei Paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.

Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto:

- ✓ al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America;
- ✓ oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o giuridica.

In ogni caso l'Assicuratore non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre l'Assicuratore o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli Stati Uniti d'America.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O.**Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo RINUNCIA ALLA RIVALSA.

La presente precisazione non comporta oneri per il Contraente.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, nonché del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente calcolata sulla base delle tabelle annesse al d.lgs. 38/2000.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984, e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - ✓ all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - ✓ all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori o legali rappresentanti; questa esclusione cessa d'aver effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing o da bossing.

Art. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene che non sono considerati terzi i dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I dipendenti sono invece considerati terzi:

- ✓ per danni arrecati a cose di loro proprietà;

- ✓ qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
- Tutte gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono considerati terzi.

Art. 27 – PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

27.1) Committenza auto e altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- ✓ per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- ✓ per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

27.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

27.3) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.4) Mense e insegne

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.

27.5) Carrelli e macchine operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 s.m.i.

27.6) Installazione e/o manutenzione - Lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo ESCLUSIONI la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno e anche se in presenza di traffico.

Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad € 250.000,00.

27.7) Danni a condutture e impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.8) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro.

27.9) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.10) Danni da furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.11) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.12) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.13) Responsabilità civile personale dei dipendenti

La garanzia copre la responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

- ✓ quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- ✓ quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della legge 196/2003 s.m.i. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta a ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

27.14) Responsabilità da incendio

La garanzia di cui alla presente polizza vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia RICORSO DEI VICINI/TERZI la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.15) Proprietà e/o conduzione di fabbricati – tensostrutture– impianti -aree verdi - cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- ✓ fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non;
- ✓ tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivate dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari;
- ✓ cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

27.16) Impianti e attrezzature per la segnaletica e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

27.17) Spettacoli - Manifestazioni – Convegni – Riunioni – Fiere - Vigilanza armata - Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.

27.18) Impianti sportivi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione d'impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi.

27.19) Corsi d'istruzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. È garantita la responsabilità civile personale dei partecipanti per i danni fra loro e a terzi, compreso il personale docente e non docente, e agli organi collegiali.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi.

Premesso inoltre che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso Enti pubblici e ditte private e anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori;

l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse.

In relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di società, aziende ed enti presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori. È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

27.20) Proprietà ed uso di cani

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e uso di cani.

27.21) Uffici - Magazzini - Parcheggi - Teatri – Cinematografi – Case di riposo Macelli e varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

27.22) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

27.23) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

27.24) Consegna - Prelievo - Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

27.25) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

27.26) Acquedotti - Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di proprietario e/o esercente e/o committente:

- ✓ di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- ✓ della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stitlicidio.

In assenza di rotture, qualora sia accertata la responsabilità dell'Ente è previsto l'indennizzo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella

27.27) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

27.28) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

27.29) Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

27.30) Inquinamento accidentale

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di un fatto improvviso e accidentale.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.31) Raccolta e smaltimento rifiuti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

27.32) Responsabilità derivante dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto decreto e successive modificazioni e integrazioni.

27.33) Impiego di fuochi artificiali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato

in conformità delle leggi vigenti. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art. 28 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex d.lgs. 209/2005s.m.i.;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che sia condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - ✓ inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - ✓ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - ✓ alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
- d) da furto, tranne quanto previsto all'articolo DANNI DA FURTO;
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto all'articolo IMPIEGO DI FUOCHI D'ARTIFICIO. La presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, a eccezione di quanto previsto al successivo estensivo articolo.
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di R.C.O.;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosso, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
- o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del d.lgs. 209/2005 s.m.i.
- p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE – LAVORI IN ECONOMIA nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola FARMACIE E SMERCEO PRODOTTI IN GENERE;
- q) derivanti dalla malpractice medica;
- r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato

Art. 29 - FRANCHIGIA - GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA DELLA SOCIETÀ – LIQUIDAZIONE DIRETTA AL TERZO DANNEGGIATO

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nell'articolo LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società s'impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- ✓ numero del sinistro
- ✓ data di denuncia del sinistro
- ✓ data di liquidazione del sinistro
- ✓ importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- ✓ documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- ✓ importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente s'impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora il Contraente non effettui nei termini prescritti il rimborso delle franchigie, la Società si obbliga ad accordare al Contraente un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società si riserva il diritto alla formale di costituzione in mora del Contraente per inadempienza contrattuale, ed il diritto di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 del Codice Civile, oppure di trasmettere, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la risoluzione del contratto.

Inoltre, nel caso di parziale o totale mancato rimborso delle franchigie che il Contraente avrebbe dovuto rimborsare alla Società, quest'ultima si riserva il diritto di detrarre gli importi relativi alle predette franchigie dagli eventuali sinistri in liquidazione afferenti il periodo cui si riferisce il mancato rimborso.

Art. 30 - ALLUVIONI, INONDAZIONI, TERREMOTI E CALAMITÀ NATURALI IN GENERE

La presente copertura viene estesa ai danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art. 31 - PRECISAZIONI

È riconosciuta la qualifica di Assicurato a:

- ✓ i soci del Contraente, limitatamente alle attività oggetto della presente assicurazione e per le quali sussista la responsabilità del Contraente stesso;
- ✓ gli Enti pubblici proprietari concedenti dei beni immobili e impianti utilizzati dal Contraente, limitatamente alle attività oggetto della presente assicurazione e per le quali sussista la responsabilità del Contraente stesso.

È riconosciuta la qualifica di terzo a favore dell'Autorità d'Ambito e ai proprietari dei beni per danni a reti, impianti, e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuova realizzazione strumentale all'espletamento del servizio.

Art. 32 - LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Descrizione	Scoperto per sinistro	Franchigia per sinistro	Massimo risarcimento per sinistro
Ogni e qualsiasi danno	---	€ 1.500,00	I massimali di polizza
Franchigia R.C.O.	---	Nessuna	I massimali di polizza
Franchigia R.C.O. danno biologico	---	Franchigia frontale	---
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10% Minimo importo franchigia frontale	---	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	---	Franchigia frontale	€ 150.000,00 per sinistro e per anno


Danni da inquinamento accidentale	10% Minimo importo franchigia frontale	---	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Danni da interruzione e sospensione di attività	10% Minimo importo franchigia frontale	---	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Danni a condutture e impianti sotterranei	10% Minimo importo franchigia frontale	---	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Danni da acquedotti e rete fognaria	---	Franchigia frontale	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Autoveicoli dei dipendenti in sosta	---	Franchigia frontale	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Danni da incendio	---	Franchigia frontale	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Danni da furto	10% Minimo importo franchigia frontale	---	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovatisi nell'ambito dei lavori	10% Minimo importo franchigia frontale	---	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Danni a cose in consegna e custodia	---	Franchigia frontale	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Danni da impiego fuochi artificiali	---	Franchigia frontale	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	€ 10.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno

Dichiarazione del Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli qui sotto richiamati.

- ART. 05 MASSIMALE
- ART. 06 VARIAZIONI DI RISCHIO
- ART. 10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
- ART. 12 RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 13 FORO COMPETENTE
- ART. 17 ALTRE ASSICURAZIONI
- ART. 24 VALIDITÀ TERRITORIALE
- ART. 26 NOVERO DEI TERZI
- ART. 28 ESCLUSIONI
- ART. 29 FRANCHIGIA
- ART. 32 LIMITI DI RISARCIMENTO

Milano, 18 maggio 2016



ALLIANZ SPA
Gerenza di Milano

IL CONTRAENTE

